



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari"**  
Via Aquileia, 1 – 20021 **Baranzate (Mi)**  
Tel/fax 02-3561839  
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C  
e-mail: [miic8a900c@istruzione.it](mailto:miic8a900c@istruzione.it) – pec: [miic8a900c@pec.istruzione.it](mailto:miic8a900c@pec.istruzione.it)

Circ. n. 78

Baranzate, 10 gennaio 2022

ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI  
SCUOLE DELL'INFANZIA

**Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi Covid in ambito scolastico – scuola dell'infanzia**

A seguito dell'emanazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico, come dettagliato, come dettagliato dalla circolare congiunta 0000011 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2022.

Per le scuole dell'infanzia, in presenza di un caso di positività nella sezione vengono disposte le seguenti misure per i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo:

- attività didattica sospesa per 10 giorni;
- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tamponi molecolari o antigenici) negativo.

Per il personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nella sezione per almeno 4 ore nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso (contatti stretti ad alto rischio):

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
  - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,si applica la misura dell'Auto-sorveglianza.

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (si veda la circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30 dicembre 2021).

Il Dirigente Scolastico  
prof. Marco Morini